



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

TITOLO I

RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 1

INIZIATIVA

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, a richiesta di un numero minimo di consiglieri comunali pari ad 1/3 dei Consiglieri assegnati, da un numero di elettori pari al 15% del corpo elettorale.

ART. 2

OGGETTO ED ESCLUSIONI

1. Il referendum consultivo potrà essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza locale e di interesse generale su cui sussista interesse comunale.

2. Deve essere obbligatoriamente sottoposta a referendum consultivo la volontà del Consiglio Comunale di procedere ad una Unione Comunale o alla fusione con altro Comune.

3. Sono escluse dalla Consultazione referendaria le materie relative a:

-tributi e loro tariffe;

-revisione dello Statuto;

-designazioni e nomine;

-mera esecuzione di norme statali o regionali;

-regolamento interno del Consiglio Comunale;

-questioni sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del referendum.

E' altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto, anche se proposto in forma diversa, se non siano trascorsi- almeno 5 anni dalla prima consultazione.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ART. 3

RACCOLTA DELLE FIRME E DEPOSITO DELLA RICHIESTA

1. Gli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento disciplinano le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

2. La richiesta di referendum diretta al Sindaco deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta, previa attestati della autenticità delle firme e della avvenuta presentazione nei termini prescritti dallo Statuto, e trasmette copia della stessa al Sindaco perché provveda, entro 3 giorni, alla convocazione della Commissione Comunale l'ammissibilità del referendum (CAR), per la verifica dell'ammissibilità della richiesta.

3. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione agli elettori, con esclusione di qualsiasi ambiguità.

4. I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario.

ART. 4

AMMISSIBILITA' E COMMISSIONE TECNICA

1. Sull'ammissibilità del referendum decide una Commissione Tecnica denominata CAR, commissione comunale per l'ammissibilità del referendum, eletta dal Consiglio Comunale nei termini e nelle forme previste dallo Statuto ed è composta dal Segretario Comunale (che esercita le funzioni di segretario), da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti fra esperti in discipline legali e/o amministrative.

2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:

- ammissibilità della materia;
- riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
- verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

3. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 2 deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della proposta.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ART. 5

REVOCA DEL REFERENDUM

1. Previo parere favorevole della CAR, di cui all'articolo 4 comma 1, il Sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.

2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

ART. 6

EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Ove il quesito referendario ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti validi, il Sindaco lo sottopone alla deliberazione del Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato.

2. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non conformarsi alle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione entro 60 giorni dalla chiusura del voto.

ART. 7

RICHIESTA DI 1/3 DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Qualora la richiesta prevista dall'art. 3 sia effettuata da 1/3 dei Consiglieri Comunali assegnati, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario Comunale, il quale attesta al tempo stesso che essi sono Consiglieri in carica.

2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, che depositano la richiesta presso il Segretario Comunale.

3. Del deposito si fa atto mediante verbale nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ART. 8

PROMOZIONE DEL REFERENDUM

1. Al fine di raccogliere le firme pari al 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in un numero non inferiore al 5% dei sottoscrittori richiesti, devono presentarsi con la richiesta presso l'ufficio del Segretario Comunale che ne da atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito e la nomina di tre delegati.

2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali è accertato d'ufficio per tutti i promotori della raccolta.

ART. 9

ESAME DI AMMISSIBILITA'

1. La CAR di cui all'art. 4 decide, con verbale sulla ammissibilità preventiva della richiesta entro 20 giorni dalla sua presentazione. Essa contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro 5 giorni, la Commissione ritiene ammissibile la richiesta, la ammette.

Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare alla Commissione che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di 20 giorni dalla data del provvedimento di contestazione. Entro i successivi 5 giorni la Commissione Tecnica si pronuncia definitivamente sull'ammissione della richiesta.

In caso di mancata unanimità la CAR trasmette, nei 5 giorni successivi, la richiesta al Presidente del Tribunale, per l'integrazione di cui al comma 4 dell'art. 67 dello Statuto.

La Commissione integrata decide entro 20 giorni che decorrono dalla prima seduta nella sua nuova composizione.

ART. 10

VERBALE DI AMMISSIBILITA'

1. Il verbale che decide sulla ammissibilità preventiva della richiesta di referendum è, nei 5 giorni successivi, comunicata al Sindaco. Essa deve essere notificata, sempre entro 5 giorni, rispettivamente ai tre delegati dei Consiglieri richiedenti, oppure dei promotori.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ART. 11

RACCOLTA DELLE FIRME

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa e con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.

2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale entro 5 giorni dalla notifica di cui all'art. 10 del presente regolamento.

3. Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro 3 giorni dalla presentazione.

ART. 12

RICHIESTA DI REFERENDUM E AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all' articolo precedente. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, residenza e data di nascita del sottoscrittore.

2. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il Comune, ovvero dal Giudice conciliatore o Giudice di pace, dal Segretario del Comune interessato e dai funzionari comunali per i quali è stata rilasciata espressa delega. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 20 della legge 4/1/1968. N°15.

3. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

4. Il Sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità secondo orari determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

5. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum, compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ART. 13

DEPOSITO FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica prevista dall'art. 10 del presente regolamento.

Tale deposito deve essere effettuato da almeno 3 dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.

3. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

ART.14

VERIFICA REGOLARITA'

1. La CAR entro 20 giorni dal deposito verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme e si esprime definitivamente sulla ammissibilità del referendum, comunicando tale decisione per iscritto, nei 5 giorni successivi, al Sindaco ed ai proponenti.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

TITOLO II SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

ART. 15 INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Le dichiarazioni di ammissibilità delle richieste di referendum da parte della CAR, di cui all'art. 14, devono essere trasmesse tempestivamente al Sindaco ai fini di cui al presente articolo.

2. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum, il Sindaco con ordinanza da emanarsi entro 20 giorni dalla comunicazione, indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 10 ed il 31 Ottobre.

3. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse e pervenute al Sindaco fino al 15 Gennaio.

4. L'ordinanza del Sindaco deve indicare la data di svolgimento della consultazione ai sensi del 20 e 30 comma ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

5. L'ordinanza è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data stabilita per la votazione.

6. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 16 CONCENTRAZIONE DI ISTANZE REFERENDARIE

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'articolo precedente, il Sindaco, sentita la CAR di cui all'art. 4 ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ART. 17

PERIODI DI DIVIETO DEL REFERENDUM

1. ogni attività ed operazione relativa al referendum è vietata nell'anno in cui debbono tenersi le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 18

DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

ART. 19

CERTIFICATI ELETTORALI

1. I Certificati di iscrizione nelle liste elettorali vengono consegnati dal trentesimo al quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, fino al giorno stesso della consultazione e prima della chiusura dei seggi elettorali.

ART. 20

UFFICIO DI SEZIONE

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente e di due scrutatori, di cui uno a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e l'altro di segretario.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedono, un rappresentante di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

3. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio o dal Segretario Comunale, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum, da presentarsi al Presidente del seggio prima della chiusura delle operazioni di voto.

4. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 7 del giorno fissato per le votazioni.

ART. 21

OPERAZIONI DI VOTO

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune stesso tramite tipografia di fiducia con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegata al presente regolamento.

2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse, tenendo presente quanto previsto dallo statuto che fissa in numero massimo di 3 i quesiti referendari.

5. Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore venti del giorno stesso.

Art. 22

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco dell'indizione del referendum.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, il duplice ' copia, un verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 23

UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM

1. Presso il Comune è costituito l'ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale e dal responsabile dell'ufficio elettorale che assume anche le funzioni di segretario.

ART. 24

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio stesso e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali alla C.A.R.

3. I promotori della richiesta di referendum, o., i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la C.A.R.

4. La C.A.R. appena pervenuti i verbali e i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.

5. La proposta soggetta a referendum consultava è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori, e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. I risultati sono proclamati dalla C.A.R.

Di tutte le operazioni di tale Commissione è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria della Commissione e l'altro è trasmesso al Sindaco.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ART. 25

RECLAMI

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'Ufficio Comunale per il referendum ed alla C.A.R, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

ART. 26

CONVOCAZIONE ORGANO COMPETENTE

1. Il Sindaco, in base al verbale che gli è trasmesso dalla C.A.R, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato un maggior numero di voti favorevoli, procede alla convocazione del competente organo ai sensi dell'art.6 del presente regolamento.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e D.P.R. del 16/5/60 n.510 e successive modificazioni e integrazioni.

Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del comune nella assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario.

In particolare per:

- la convocazione dei comizi elettorali;
- l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni
- le modalità di consegna la presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
- le modalità di restituzione dello stesso;
- la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione,
- la propaganda elettorale.

ART. 28

SPESE

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.